



## **COBAS - Comitati di Base della Scuola**

viale Manzoni, 55 - 00185 Roma – 06 70452452 - [www.cobas-scuola.it](http://www.cobas-scuola.it)

### **COORDINAMENTO REGIONALE SICILIANO**

piazza Unità d'Italia 11 – 90144 Palermo - tel. 091 349192 - tel/fax 091 6258783  
<http://cobasscuolapalermo.com> – [cobas.pa@libero.it](mailto:cobas.pa@libero.it)

### **Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della Sicilia**

prot. n. 48 del 19 marzo 2021

#### **Oggetto: illegittima attivazione DaD/DDI**

La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza che in numerose Istituzioni scolastiche siciliane viene illegittimamente attivata la didattica a distanza per ragioni non previste dalla normativa vigente. Su tale questione, facciamo notare che:

1. l'art. 1, comma 1, della l. n. 35/2020 ha limitato all'unico scopo di *“contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19”* la *“sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado [...] ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza”*;
2. l'art. 2, comma 3, della l. n. 41/2020 prevede che *“In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione”*;
3. inoltre, lo stesso art. 2, comma 3-ter, precisa che *“Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto «Istruzione e ricerca», nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo”*;
4. proprio questo CCNI ribadisce all'art. 1, comma 1, i **Casi in cui si può ricorrere alla DDI** e cioè *“Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, dovuto al diffondersi del virus Covid-19 [...] in forma complementare o esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza”*.

Pertanto, alla luce di quanto su esposto, risulta evidente che solo nel caso di interruzione della didattica in presenza determinata dal diffondersi dell'epidemia COVID-19 è possibile prevederne lo svolgimento a distanza e non anche per ovviare a eventuali improvvise situazioni determinate da altre cause di forza maggiore.

Infine, la scrivente Organizzazione Sindacale invita i Dirigenti scolastici a non estendere illegittimamente il ricorso alle forme di didattica a distanza, riservandosi di tutelare i/le propri/e associati/e nelle dovute sedi.

per i COBAS Scuola  
Candida Di Franco